

## **IRF**

### **REGOLAMENTO DI RIPARTIZIONE**

#### **ESTERO**

##### **I.**

##### **Ripartizione nazionale ed estera**

La somma che in base al bilancio dell'IRF è annualmente a disposizione per la ripartizione e che proviene dallo sfruttamento dei diritti d'autore e diritti connessi viene suddivisa rispettivamente in una quota nazionale ed una quota estera definite dai Delegati (vedi art.11, lettera b dello Statuto).

La quota nazionale viene ripartita in base ad un Regolamento di Ripartizione nazionale che è stabilito dalla Commissione di Ripartizione nazionale.

La quota estera viene ripartita in base al presente Regolamento secondo i parametri seguenti.

##### **II.**

##### **Ripartizione Estero**

#### **1. Ripartizione introiti Radio e Televisione**

<sup>1</sup>La quota estera viene ripartita in due categorie secondo la struttura tariffaria. Categoria 1: entrate derivanti da tariffe che riguardano la radio e Categoria 2: entrate derivanti da tariffe riconducibili alla televisione.

<sup>2</sup> L'attribuzione della quota estera a queste categorie viene effettuata dalla Commissione di Ripartizione Estero.

#### **2. Ripartizione Radio (Categoria 1)**

<sup>1</sup> I ricavi per la Radio derivanti da tariffe relative alla ritrasmissione via cavo sono ripartiti tra le emittenti radiofoniche in base ai rispettivi allacci tecnici

<sup>2</sup> I restanti ricavi Radio, in particolare quelli derivanti dall'utilizzo dei diritti di esecuzione, vengono ripartiti in base alla media dei dati relativi a penetrazione ed allacci tecnici delle emittenti.

<sup>3</sup> I canali radiofonici che non diffondono programmi radiofonici veri e propri – ossia canali che trasmettono esclusivamente musica o quelli per i quali si registrano allacci tecnici inferiori al 50% non sono inclusi nella ripartizione delle quote Radio.

### 3. Ripartizione TV (Categoria 2)

La categoria 2 viene ripartita secondo le regole sottoriportate, ove però i proventi derivanti dal supplemento extra (GT 12) sono distribuiti esclusivamente fra le emittenti che trasmettono pubblicità in Svizzera.

Le regole di ripartizione di tale supplemento si riferiscono al danno che viene arrecato ai canali dalla possibilità di saltare la pubblicità. Per i restanti ricavi si applicano i seguenti criteri di ripartizione:

#### 3.1. Tasso di penetrazione e portafoglio diritti

Al fine della ripartizione la penetrazione ed il portafoglio diritti hanno la stessa rilevanza.

##### 3.1.1. Penetrazione

<sup>1</sup> A seconda del loro tasso di penetrazione, alle emittenti viene assegnato un valore in base alla seguente tabella:

| <b>Penetrazione</b> | <b>Punti</b> |
|---------------------|--------------|
| più di 35           | 10           |
| 30 – 34.99          | 09           |
| 25 – 29.99          | 08           |
| 20 – 24.99          | 07           |
| 15 – 19.99          | 06           |
| 10 – 14.99          | 05           |
| 05 – 9.99           | 04           |
| 1.5 – 4.99          | 03           |

<sup>2</sup> Emittenti con un tasso di penetrazione inferiore all'1,5% non vengono incluse nella ripartizione.

##### 3.1.2. Portafoglio diritti

<sup>1</sup> A seconda del portafoglio diritti posseduto, alle emittenti viene assegnato un valore secondo la seguente tabella:

| <b>Portafoglio diritti</b> | <b>Punti</b> |
|----------------------------|--------------|
| oltre il 60%               | 10           |
| 40 – 59.99 %               | 06           |
| 20 – 39.99 %               | 03           |
| sotto il 20%               | 02           |

<sup>2</sup> Con il valore 2 vengono indennizzati i diritti connessi della singola emittente ed i diritti d'autore posseduti in misura inferiore al 20%. Il valore 2 viene parimenti utilizzato per quelle emittenti per le quali non sono state accertate le quote dei diritti d'autore possedute.

<sup>3</sup> Spetta all'emittente presentare la documentazione relativa alla quota di diritti acquisiti per la diffusione in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Una quota di diritti superiore al 20% viene presa in considerazione per la prima volta ai fini della ripartizione se l'attestazione viene presentata al più tardi tre mesi dopo la fine dell'anno di incasso per il quale l'emittente vanta diritti.

### **3.2.Fattore programma generalista e programma tematico**

I canali generalisti vengono valutati con un punteggio doppio. Canali di interesse specifico e canali tematici, canali di news, sportivi, musicali ed analoghi vengono invece valutati con un punteggio semplice.

### **3.3.Teleshopping, Channel Sharing**

<sup>1</sup> Emittenti che non diffondono veri e propri programmi televisivi – come per esempio Teleshopping o canali di giochi a premi e simili - non partecipano alla ripartizione.

<sup>2</sup> Canali che vengono diffusi in regime di Channel Sharing possono – su richiesta delle emittenti coinvolte - venire considerati come un unico canale.

### **3.4. Fattore Pay TV**

Le emittenti Pay TV non partecipano agli incassi relativi alla ritrasmissione (art. 22 LDA). Queste vengono però incluse nella ripartizione con un valore che corrisponde al rapporto degli introiti tariffari a cui le emittenti Pay TV partecipano rispetto all'intera somma a disposizione in base alle varie tariffe riscosse.

## **4. Disposizioni generali**

<sup>1</sup> Nella ripartizione TV vengono inclusi solo i canali misurati da Mediapulse. Dove in questo Regolamento si fa riferimento alla penetrazione TV, si tratta delle misurazioni effettuate da Mediapulse. La penetrazione è la quota netta espresso in % (ossia QN in % rilevata per 30 secondi consecutivi di utilizzazione). Il gruppo-target è costituito dall'insieme delle abitazioni allacciate via cavo inclusi i loro ospiti. L'utilizzazione differita copre un arco di 24 ore negli ultimi 7 giorni. Qualora sussistano fondati dubbi sui metodi di misurazione del tasso di penetrazione adottati da Mediapulse per i singoli canali per quanto riguarda il limite minimo stabilito al punto 3.1.1 del presente Regolamento di Ripartizione, in casi particolari si può ipotizzare per queste emittenti una partecipazione alla ripartizione basata su una somma forfettaria da stabilire individualmente volta per volta. Le verifiche necessarie per tali casi verranno fatte dall'IRF su esplicita richiesta documentata da parte dell'emittente interessata.

<sup>2</sup> Nella ripartizione Radio sono determinanti il tasso di penetrazione e gli allacci tecnici. Per tasso di penetrazione si intende la misurazione effettuata da Mediapulse (definizione: penetrazione netta espresso in %, 24 ore, dal lunedì alla domenica, 30 secondi consecutivi di fruizione. Tutta la Svizzera, persone con ricezione via cavo. Fonte: Mediapulse, sondaggi Radio, Media Reporter Radio). Dove nel Regolamento si fa riferimento agli allacci tecnici della Radio si tratta della misurazione della penetrazione tecnica, ossia della misurazione della possibilità di ricezione di un'emittente in un'abitazione.

<sup>3</sup> Qualora vengano modificati i criteri per la classificazione di un canale in base alle disposizioni del presente Regolamento, questi verranno presi in considerazione al fine della ripartizione solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successive. Emittenti che non trasmettono sull'arco dell'intero anno solare non vengono incluse nella ripartizione relativa a quell'anno.

<sup>4</sup> Ogni emittente ha l'obbligo di comunicare immediatamente qualsiasi cambiamento che abbia rilevanza ai fini della classificazione del canale in base alle disposizioni del presente Regolamento.

<sup>5</sup> Qualora un'emittente ometta di informare prontamente l'IRF, questa può in maniera autonoma riclassificare retroattivamente il canale a partire dalla data d'inizio di tali cambiamenti e conseguentemente procedere ad un eventuale recupero delle somme versate all'emittente oppure ad una compensazione con un credito a favore dell'emittente stessa.

<sup>6</sup> Il Segretariato deve inoltre essere informato dei nomi e delle designazioni attuali delle emittenti affiliate al 31 dicembre di ogni anno di incasso. Le emittenti sono responsabili delle decisioni che riguardano le ripartizioni basate su notifiche mancanti.

<sup>7</sup> Le emittenti partecipano alla ripartizione se hanno conferito mandato con l'IRF. I loro diritti vengono trasferiti con effetto dal 1° gennaio dell'anno precedente in cui è stato stipulato il contratto. Per le richieste retroattive di ulteriori anni precedenti (termine di prescrizione: max. 5 anni), la Commissione di Ripartizione costituisce delle riserve a titolo di risarcimento forfettario per ogni emittente ed anno di incasso.

<sup>8</sup> Ai sensi del presente Regolamento il termine di prescrizione per i diritti dei membri e dei mandatari è di 5 anni.

### **Entrata in vigore e regolamentazione del periodo di transizione**

Il presente Regolamento entra in vigore per la prima volta per la ripartizione 2017. Come disposizione transitoria, per l'anno di ripartizione 2017 il limite minimo per il tasso di penetrazione è fissato a 1,75. La ripartizione Radio sulla base alle tariffe che riguardano esclusivamente la radio avverrà per la prima volta nell'anno di ripartizione 2019; la ripartizione separata degli altri ricavi radio sarà applicata per la prima volta per l'anno di ripartizione 2020.

Il presente Regolamento sostituisce tutti i regolamenti precedenti.

\*\*\*

Approvato dalla Commissione Ripartizione Estero il 31 agosto 2016.  
Rivisto il 24 novembre 2017, e con lettera circolare nel 2018 e 2019 e .  
il 10 giugno 2020.